

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 467-709-781-783-798-904-945-C)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BONIFACIO)

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 marzo 1981
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
(V. Stampati nn. 467, 709, 781, 783, 798, 904 e 945)*

d'iniziativa dei senatori SIGNORI, CIPELLINI, SCAMARCIO, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, FINESSI, MARAVALLE, NOVELLINI, PITTELLA, SEGRETO, SPINELLI, DELLA BRIOTTA, FABBRI, FOSSA, JANNELLI, NOCI, PETRONIO, SCEVAROLLI e TALAMONA (467); CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA Antonino, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI (709); BARTOLOMEI, BONIFACIO, DE VITO, DE GIUSEPPE, DONAT-CATTIN, MANCINO, SAPORITO, BAUSI, SCHIANO, GRANELLI, VALIANTE, NEPI, MURMURA, MEZZAPESA, MARCHETTI, FRACASSI, BORZI, VETTORI, BOMBARDIERI e COLOMBO Vittorino (V.) (781); MALAGODI e FASSINO (783); CROLLALANZA, RASTRELLI, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA Antonino, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE e POZZO (798); STANZANI GHEDINI e SPADACCIA (904); MODICA, BERTI, PIERALLI e BENEDETTI (945)

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1981
(V. Stampato n. 2452)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 dicembre 1981*

ONOREVOLI SENATORI. — Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dalla nostra Assemblea nella seduta dell'11 marzo 1981 — a parte quelle meramente formali — sono le seguenti:

1) agli obblighi imposti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2 viene aggiunto (n. 3) quello concernente le spese e le obbligazioni per la propaganda elettorale. Già questa Assemblea aveva avvertito l'esigenza di allargare pur in questa direzione l'intervento legislativo volto a rendere possibile il controllo della pubblica opinione ed aveva impegnato il Governo ad elaborare una precisa proposta, da collegare alla più vasta riforma della disciplina delle spese elettorali. L'emendamento aggiuntivo introdotto dalla Camera dei deputati è da approvare: ma occorre tener ben presente che esso non deve far venir meno l'impegno ad una revisione dell'intera materia dei limiti della propaganda, dovendosi tener conto dell'importanza dello sviluppo delle possibilità di uso delle comunicazioni di massa;

2) resta l'obbligo di deposito anche dell'attestazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi. Ma, mentre nel testo approvato dal Senato esso trovava il suo presupposto nel « non rifiuto » dell'interessato, l'emendamento ne richiede il « consenso ». La modifica è accettabile, perchè si muove nella logica di non imporre obblighi a soggetti « terzi », ma di prevedere, attraverso una forma di adesione, il loro assoggettarsi al controllo della pubblica opinione. L'emendamento rende ancor più irrilevante l'errore materiale del rinvio dell'articolo 3 all'ultimo, anzichè al penultimo comma dell'articolo 2. L'irrilevanza — così unanimemente ha ritenuto la Commissione — sconsiglia la correzione, il cui unico effetto sarebbe quello di ulteriormente protrarre la definitiva approvazione di un provvedimento intorno al quale, nei due rami del Parlamento, c'è stato vastissimo consenso dei Gruppi politici;

3) l'articolo 6 fissa in tre mesi — anzichè in due — dall'entrata in vigore della legge il primo adempimento (nn. 1 e 2, articolo 2) a carico degli attuali parlamentari;

4) in sede di terza lettura del testo poi diventato legge 18 novembre 1981, n. 659, l'estensore della presente relazione aveva messo in evidenza, a nome della Commissione e con rammarico, che le modifiche allora apportate dalla Camera dei deputati avevano eliminato la possibilità degli elettori di conoscere l'esistenza e l'entità dei contributi finanziari leciti (e soggetti, se superiori a determinati limiti, all'obbligo di dichiarazione). Il comma ora aggiunto all'articolo 8 colma siffatta lacuna;

5) il n. 3) dell'articolo 12 è modificato nel senso che l'attuazione degli obblighi ivi prevista è condizionata: a) al presupposto che si tratti di conti le cui spese di gestione annuali superino i 500 milioni; b) al concorso pubblico nella misura del 50 per cento di tali spese.

Onorevoli senatori, constatato che gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati non hanno minimamente alterato la struttura e la logica di fondo del testo (chè, anzi, le innovazioni illustrate ai numeri 1 e 4 hanno migliorato la complessiva disciplina) mi onoro, a nome della 1^a Commissione permanente, di sollecitarne l'approvazione. Nel formulare tale proposta la Commissione avverte la necessità di ribadire ancora una volta che il provvedimento, muovendosi nell'ambito di un più ampio indirizzo volto alla cosiddetta moralizzazione dei pubblici poteri, lungi dal poter assumere il significato di convalida di infondati e generalizzati sospetti, costituisce prova piena e non confutabile della volontà della classe politica di sottoporsi al controllo della pubblica opinione e della sua disponibilità a concorrere ad assicurare la trasparenza della vita pubblica.

BONIFACIO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
- 3) ai consiglieri regionali;
- 4) ai consiglieri provinciali;
- 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Art. 2.

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Gli adempimenti indicati nel precedente comma devono riguardare anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi. In caso di rifiuto opposto da tali soggetti, il dichiarante ne fa attestazione.

Il termine previsto dal primo comma decorre per i senatori nominati ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione dalla comunicazione della nomina e per i senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59, primo comma, della Costituzione, dal momento della cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 4.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni patrimoniali intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art. 3.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 4.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

Art. 5.

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

Art. 6.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nell'articolo 2.

Art. 7.

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Identico.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

Art. 7.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8.

Tutti i cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di accesso alla conoscenza delle dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 9.

Art. 9.

Le dichiarazioni previste nel n. 1) dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 2, n. 2).

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

Art. 10.

Per i soggetti indicati nell'articolo 1, n. 2), che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 9.

Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.

Identico.

Art. 10.

Per i soggetti indicati nel numero 2 dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente, dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli Ministri;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui finanziamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento;

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

4) *identico;*

5) *identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 13.

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

Art. 14.

La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Art. 15.

Per i soggetti indicati nel n. 1) dell'articolo 12, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione e per i soggetti indicati nei nn. 2) e 3) dell'articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al finanziamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

Art. 16.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

Art. 16.

Identico.